

	PARCO ADDA NORD Trezzo sull'Adda	sigla C.d.G.	numero 38	data 18.06.2014
	Oggetto: PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTO IN DATA 10 GIUGNO 2014 PRESSO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO NELLA CAUSA PROMOSSA DALLA DIPENDENTE SIG.RA LUISELLA.BUZZINI.			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE

L'anno **duemilaquattordici**, addì **diciotto** del mese di **giugno**, alle ore 18,00 in Trezzo sull'Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	Presenti	Assenti
1	Agostinelli Agostino	Presidente	X	
2	Di Biase Renzo	Membro		X
3	Mauri Paolo	Membro	X	
4	Soldi Simonetta	Membro	X	
5	Tentori Giuseppe	Membro	X	

E' presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI

Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G.

Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO CHE:

- la sig.ra Luisella Buzzini è stata assunta presso l'Ente Parco Adda Nord con decorrenza dal 01 febbraio 2001 a seguito di un procedimento di mobilità tra Enti e precisamente Regione Lombardia;
- la dipendente, sig.ra Luisella Buzzini, è stata ininterrottamente assente per malattia dal giorno 28 maggio 2012 fino a dicembre 2013 raggiungendo il periodo massimo di comporto retribuito previsto per i dipendenti appartenenti al CCNL Enti Locali;
- il CCNL Enti Locali prevede che, superato il periodo di comporto massimo, al dipendente che ne faccia richiesta, può essere concessa la possibilità di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi non retribuito;
- alla scadenza del periodo di comporto retribuito non è pervenuta a questo Ente nessuna richiesta da parte della dipendente di assentarsi dal lavoro per un ulteriore periodo;
- per tale motivo con nota prot. n. 3623 del 13 dicembre 2013 questo Ente Parco comunicava alla sig.ra Luisella Buzzini la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dalla data di ricezione della stessa;
- in data 10 gennaio 2014 con nota acclarata al prot. n. 76 la dipendente faceva pervenire l'impugnazione del licenziamento, ex art. 6 Legge 15 luglio 1966, n. 604 (così come modificata dall'art 32 Legge 4 novembre 2010 n. 183), tramite lo Studio Legale Lavoro Lex – Avv. Giuseppe Colucci di Milano;
- in data 16 aprile 2014 con nota acclarata al prot. n. 1194, la dipendente ha presentato ricorso al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro ex art. 1, comma 47 e ss., L. n. 92/12 - RG 4243/2014;
- con determinazione dirigenziale n. 87 del 20 maggio 2014 è stato affidato l'incarico a rappresentare e difendere le ragioni e gli interessi del Parco Adda Nord nel giudizio RG 4243/14 all'Avvocato Paolo Moroni con studio in Milano;

PRESO ATTO che in data 10 giugno 2014 presso il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro è stato sottoscritto dal Direttore del Parco Adda Nord, Arch. Giuseppe Luigi Minei in rappresentanza dell'Ente Parco e dall'Avv. Paolo Moroni incaricato dall'Ente Parco e dalla sig.ra Luisella Buzzini e dall'Avv. Giuseppe Colucci dinanzi al Giudice dott.ssa Chiara Colosimo, il Verbale di Conciliazione n. 2124 (agli atti prot. n. 1819 del 17 giugno 2014);

VISTO il Verbale di Conciliazione depositato presso l'Ufficio Personale del Parco che contiene le seguenti condizioni:

1. la ricorrente rinuncia al ricorso;
2. la resistente accetta la rinuncia di cui al punto 1;
3. la resistente rinuncia alla domanda riconvenzionale specificata nella memoria difensiva, in particolare alla richiesta di restituzione della somma di € 7.107,86;
4. la ricorrente accetta la rinuncia di cui al punto 3;
5. le parti concordano consensualmente la data di cessazione del rapporto corrispondente a quella del licenziamento;
6. la sig.ra Buzzini, in particolare, dichiara che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nell'accordo, fatta salva la verifica dell'esattezza delle somme non ancora percepite e dovute in se-

guito alla risoluzione del rapporto, non avrà più nulla a pretendere nei confronti del Parco per qualsiasi titolo, pretesa, ragione o causa direttamente o indirettamente derivante e/o connessa al rapporto di lavoro intercorso tra le parti ed alla sua risoluzione, essendo stata ogni questione comunque relativa al rapporto medesimo preventivamente esaminata e discussa;

7. il Parco accetta le rinunce formulate dalla sig.ra Buzzini;
8. a fronte delle summenzionate rinunce della lavoratrice, senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese, il Parco offre il pagamento della somma lorda di € 28.000,00 a titolo di integrazione del TFR da corrispondere entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale;
9. il Parco si impegna altresì al versamento delle competenze di fine rapporto non ancora liquidate entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione del verbale;
10. il Parco riconosce altresì un concorso spese legali all'Avv. Colucci di € 5.036,48 accessori di legge inclusi da versare entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione del verbale;
11. il mancato versamento delle suddette somme, nei termini indicati, comporterà il pagamento di una penale corrispondente all'importo di ciascuna somma non corrisposta;

RITENUTO di dover prendere atto del Verbale di Conciliazione sopra richiamato;

VISTO lo Statuto del Parco;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 5, lett. z) del vigente Statuto;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

CON VOTI favorevoli n. 4,, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. **di prendere atto**, per le motivazioni in premessa indicate, del Verbale di Conciliazione sottoscritto dal Direttore del Parco Adda Nord, Arch. Giuseppe Luigi Minei in rappresentanza dell'Ente Parco e dall'Avv. Paolo Moroni incaricato dall'Ente Parco e dalla sig.ra Luisella Buzzini e dall'Avv. Giuseppe Colucci dinanzi al Giudice dott.ssa Chiara Colosimo in data 10 giugno 2014 presso il Tribunale di Milano – Sezione Lavoro (agli atti prot. n. 1819 del 17 giugno 2014);
2. **di confermare** che, a seguito del Verbale di Conciliazione la data di cessazione del rapporto di lavoro della sig.ra Luisella Buzzini è quella del 17 dicembre 2013, data di comunicazione del licenziamento della dipendente;
3. **di demandare** al Direttore l'assunzione di tutti gli atti conseguenti all'approvazione della presente deliberazione.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. (D. Lgs. 18/8/2000 n°267);

CON VOTI: unanimi espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to Dr. Agostino Agostinelli

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, 1° comma della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it – Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 19.06.2014

Addì 19.06.2014

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì 19.06.2014

IL SEGRETARIO

ESECUTIVITA'

- [X] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000
- [] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Addì 19.06.2014